TERMINAZIONE, ET ORDINI STABILITI

Dagl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, EZ. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

Concernenti le Gravezze de Mandato Dominii spettanti alla Città di PADOVA L'ANNO 1722.

IN PADOVA,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Sereniſſima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquiſitori in Terra Ferma.

COnoſciuto conſentaneo formar qualche Ordinazione anco in queſta Città per ciò concerne l'Eſſazione, e Diſpoſizioni di danaro delle Publiche Gravezze de Mandato Dominii. Con l'autorità impartitaci dal Sereniſſimo Maggior Conſeglio ordiniamo l'Eſſecuzione degl' infraſcritti Capitoli.

Che

I.

Che la distribuzione delle Gravezze de Mandato Dominii, che essa Città deve fare frà suoi contribuenti, non resti alterata dall' importar del Carratto prescritto da Publici Decreti, come è Mente dell' Eccellentissimo Senato.

II.

Il Danarō viene rascosso di tal natura non resti distratto diversamente, come presentemente s' osserva impiegato nell' occorrenze della Città.

III.

Che di Mese in Mese debba esser contato nella Publica Cassa il danaro Essatto, e di due in due Mesi debba rassegnarsi all' Eccellentissimi Capitani prò tempore li libri tutti dell' Essazione, acciò possino ordinar gl' incontri, se fù contato il danaro rascosso.

IV.

E come è Mente Publica espressa in Decreto 4. Maggio 1719. che non resti framischiata una Gravezza all'

all'altra, e siino tutte Ditte Separate, e con tal mettodo ne segua l'Essazione, & vedendosi l'instituzione de libri nel solo principio, e non stabiliti, ne ordiniamo la sollecita perfezione.

V.

In essi debba esser impiantato cadaun Nome de Contribuenti con l'importar delle Lire d'Estimo, & à gravezza per gravezza in Casella distinta l'importar della sua quotta.

VI.

Li Essattori debban pur riscuoter separatamente à gravezza per gravezza, e tener quante gravezze sono, tanti squarzi, e vacchette.

VII.

Sia riportata di Settimana in Settimana sopra Libro Cassa l'Essazion van facendosi con distinzione della rascossa con il Don, da quella in pena.

VIII.

Osservatosi poi mettodo di rattar le publiche gravezze de Mandato Dominii à moneta lunga, à risserva del Sussidio, per il che vien aumentato il Carratto. Ordiniamo per levar ogni Mottivo, che il rattar delle medesime Gravezze sia fatto à Moneta Curta.

IX.

Restano vietati li Regali, che vengono fatti dalla Cassa della Città à qual si sia Persona, così in Venezia, come in altro luogo, in pena à Ministri, che girassero tali partite di pagar del proprio.

X.

E conoscendosi sommamente necessario lo stabilimento dell'Estimo formato l'Anno 1696, incarichiamo l'Eccellentissimo Signor Capitanio di Chiamar di tempo in tempo li Deputati al Medesimo, acciò con la maggior brevità resti stabilito.

XI.

E come fù ordinato dall'Eccellentiſs. Senato con Decreto 10. Settembre 1718., che s'intendino Soggetti alla reſtrinzione de Cenſi, ſtabiliti con Decreto 22. Decembre 1714. anco li Creditori di Prò di Dadie doppo l'anno 1644., che vengono corriſpoſti dalla Città, Clero, e Territorio, & rimarcandoſi non ſeguita ſopra de Medeſimi alcuna reſtrinzione, del che parerebbero tutti acquiſtatori prima dell'anno 1644. Per il che fattone qualche eſſame caderono ſotto li noſtri riffleſſi varii nomi ſoggetti, & rendendoſi difficile ſopra cadaun Nome formarvi il giuſto incontro, per eſſer paſſati ad' altre Ditte, dalle prime, che acquiſtò; Ordiniamo, che in ordine a' ſopracittati Decreti non debba corriſponderſi il Prò, che alli ſoli due per cento, ſe nella riſcoſſione della prima ratta, non preſenteranno, cadauno li loro titoli, quali dipendendo prima dell'Anno 1644, non s'intenderanno ſoggetti; Et li Miniſtri, à cui ſpetta farne gli Esborſi, doveranno tenir in filza li fondamenti medeſimi per doverne render Conto all'Eccellentiſſimo Sig. Capitanio, di quelli devon' eſser ſoggetti, e di quelli non cadono ſotto la rubrica della reſtrinzion, per eſſer da eſſo traſmeſsa la nota all' Eccellentiſſimo Senato, come pure ſarà obligo de' Miniſtri medeſimi dar ſollecita notizia a' loro Creditori di queſta noſtra volontà.

A tut-

XII.

A tutti li predetti Nostri Ordini doverà esser prestata la sua pontual Essecuzione, in pena tanto à Ministri, quanto à chi n'ordinasse diversamente di pagar del proprio tanto per l'alterazione di Carratto, che disposizione di danaro diversamente dall'ordinato, e di Ducati 200. quando non fossero tenuti li libri Comandati.

Dal Sindicato in Padova li 11. Maggio 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.
(Z. ALVISE MOCENIGO 2.° Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.